



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

N.2041/2021

DEL 6 aprile 2021

OGGETTO: Provvedimento urgente e temporaneo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19 - sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per le scuole infanzia, primarie e secondaria di primo grado e scuole paritarie dal 7 al 14 aprile 2021.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

VISTO il DPCM del 24.10.2020;

VISTO il DPCM del 03.11.2020;

VISTO il DPCM del 14.01.2021;

VISTO il DPCM del 02.03.2021;

CONSIDERATO che con ordinanza n.17 del 24.3.2021 del Presidente della Regione Calabria veniva disposta "zona rossa" per il Comune di Acri, ancor prima che venisse decretata "zona rossa" l'intera Regione Calabria, per le seguenti motivazioni:

- ✓ l'incidenza dei casi negli ultimi 7 e 14 giorni supera i valori individuati nel DPCM 2 marzo 2021, anche tenendo conto di quanto contenuto nella Raccomandazione 2020/1475 del Consiglio dell'Unione Europea nel suo testo consolidato a seguito della Raccomandazione 2021/119;
- ✓ la valutazione formulata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente territorialmente, ha tenuto conto, altresì, dei parametri di riferimento contenuti nella circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020;
- ✓ il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato che ricorrono le condizioni per l'adozione delle misure di mitigazione della diffusione epidemica nel territorio di cui trattasi, mediante l'istituzione delle misure da "zona rossa";
- ✓ appare pertanto opportuno incrementare le misure di precauzione, e mitigazione della curva epidemica, in tutto il territorio comunale, rafforzando le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione, al fine di determinare una rapida inversione della tendenza di ripresa del contagio, che, vista la repentina evoluzione, potrebbe portare a conseguenze preoccupanti per le zone limitrofe e per l'intera Regione, già comunque in una fase di crescita generale dei contagi;

CONSIDERATO che nel Comune di Acri sono ancora in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica di soggetti positivi al virus SARS-CoV_2 più comunemente denominato COVID-19;

CHE negli ultimi 7/14 giorni sono state emesse dallo scrivente, su proposta del Dipartimento UOC di Igiene e Sanità Pubblica di Acri, n. 337 ordinanze di quarantena da contatto con soggetto positivo, 151 ordinanze di quarantena per soggetti risultati positivi a Test antigenici rapidi e n. 134 ordinanze di quarantene per soggetti risultati positivi a tampone molecolare COVID-19, di cui il 13% riconducibili all'ambiente scolastico;

CHE dal bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute si evince che il tasso di positività a livello Nazionale resta pari al 6,8% alla data del 6.4.2021;

CHE l'indice di positività registrato negli ultimi giorni ad Acri, da test antigenici rapidi, risulta superiore all'indice di positività Nazionale, poiché pari al 18,57%;

ACQUISITA la nota pec del 6.4.2021, protocollo n.5437, con la quale la Medicina Legale di Acri esprimeva parere favorevole alla prosecuzione della DAD nelle scuole del nostro comune anche alla luce del fatto che al momento risultano focolai nella popolazione scolastica (alunni ed alcuni tra docenti e collaboratori scolastici in isolamento domiciliare perché positivi al COVID 19);

ACQUISITE le note pec degli Istituti Comprensivi Statali "Beato Francesco Maria Greco", "V. Padula" e "San Giacomo-La Mucone" pervenute rispettivamente con protocollo numeri 5438-5440 e 5439 del 6.4.2021, nelle quali si esprime parere favorevole alla sospensione delle attività didattiche in presenza;

CONSIDERATO che i contagi hanno interessato diverse fasce d'età anche in età scolastica e che a causa dell'eccessiva mole di lavoro delle strutture sanitarie si registrano ritardi nel comunicare gli esiti dei tamponi molecolari infatti si è ancora in attesa dei risultati di

circa 220 tamponi molecolari effettuati in data 31.3.2021,

CONSIDERATO che nella giornata del 7 aprile 2021 è programmata un'ulteriore seduta dal Dipartimento di Prevenzione di Acri per sottoporre a tampone molecolare 260 persone di cui 32 in età scolastica, ovvero il 12,3%;

CONSIDERATO che allo stato esistono diversi focolai in tutto il territorio comunale, ovvero in località San Giacomo d'Acri, La Mucone e Acri centro;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

VISTO l'art. Art. 2, comma 1, del Decreto Legge n.44 dell'1 aprile 2021- "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado" -....."Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. **La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.** I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,

- la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado e delle scuole paritarie dal 7 al 14 aprile 2021;

DEMANDA

- ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla didattica digitale a distanza e con la facoltà di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle normative vigenti.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato

- ✓ ai Dirigenti Scolastici;
- ✓ all'Ufficio Scolastico Regionale;
- ✓ alla Prefettura di Cosenza
- ✓ alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- ✓ all'Ufficio di Polizia Locale.



IL SINDACO

Avv. Pino Gualdo